

Comune di Bioggio

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CUSTODIA DEI CANI**

**O3.16G**

dicembre 2024

**Il presente documento è visionabile  
anche sul sito web**

**[www.bioggio.ch/Albo-comunale](http://www.bioggio.ch/Albo-comunale)**



## **Il Municipio di Bioggio, richiamati:**

- ✓ la Legge cantonale sui cani del 19.02.2008,
- ✓ il Regolamento di applicazione dell'11.02.2009,
- ✓ gli articoli 107 e 192 LOC; 23 e 24 RALOC,
- ✓ con RM no. 1166/2024 del 05.11.2024

## **d e c r e t a:**

### **Art 1. Campo d'applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

### **Art 2. Responsabilità**

- <sup>1</sup> Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- <sup>2</sup> Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- <sup>3</sup> È fatto obbligo ad ogni proprietario di avere una copertura assicurativa adeguata.

### **Art 3. Identificazione**

- <sup>1</sup> I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- <sup>2</sup> Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

### **Art 4. Corsi**

- <sup>1</sup> Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.
- <sup>2</sup> Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

### **Art 5. Autorizzazione**

- <sup>1</sup> La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- <sup>2</sup> La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- <sup>3</sup> L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. 1, anche qualora questi non vengano ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto (4°) mese di vita.
- <sup>4</sup> Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

### **Art 6. Struttura per la tenuta dei cani**

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la tenuta del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.



## **Art 7. Cani pericolosi: definizione e obblighi**

- 1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che, non provocati, evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- 2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- 4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

## **Art 8. Fuga**

- 1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo di custodia (ove sono custoditi), deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

## **Art 9. Disposizioni generali**

- 1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani senza guinzaglio sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici e in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- 2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti: i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine, dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

## **Art 10. Aree di svago e di sfogo**

- 1 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse, i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
- 2 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone, il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

## **Art 11. Norme igienico-sanitarie**

- 1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo, deve essere sempre in possesso del materiale necessario.



- 2 Laddove disponibili, si dovrà far uso degli appositi sacchetti messi a disposizione mediante specifici distributori.
- 3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venire depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in assenza degli stessi, nei contenitori o cestini di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).
- 4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti in aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

#### **Art 12. Quietè pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio, sia di giorno, sia di notte e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

#### **Art 13. Cani incustoditi**

- 1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.
- 2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di: recupero, trasporto, custodia e riconsegna sono poste a loro carico, riservato l'avvio della prevista procedura contravvenzionale.

#### **Art 14. Morte dell'animale**

- 1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge d'applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- 2 Entro 10 giorni dalla stessa, il proprietario deve obbligatoriamente comunicare il decesso dell'animale alla banca dati AMICUS.

#### **Art 15. Tassa**

- 1 Per ogni cane registrato all'anagrafe canina (banca dati AMICUS) con residenza a Bioggio, il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00.
- 2 Per ogni cane registrato all'anagrafe canina (banca dati AMICUS) con residenza a Bioggio, il/la cui proprietario/a è al beneficio della prestazione complementare (PC) all'AVS o dell'assistenza, il Comune preleva invece una tassa annuale di CHF 75.00.
- 3 La tassa annuale di cui ai cpv. 1 e 2 è comprensiva della quota di CHF 25.00 che spetta all'Autorità cantonale, come previsto all'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.
- 4 La tassa è dovuta dai detentori di cani, ad esclusione di quelli menzionati all'art. 16 della presente Ordinanza. Sono escluse tasse pro rata.

#### **Art 16. Eccezioni**

Non sono assoggettati alla tassa di cui all'art. 15:

- a. i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b. i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c. i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
- d. i detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto hanno già provveduto al pagamento della tassa annuale presso il Comune di provenienza.



### Art 17. **Recupero di tasse arretrate**

Nel caso in cui dovessero emergere casi di animali senza microchip o non registrati all'anagrafe canina (banca dati AMICUS) e si rendesse pertanto necessario recuperare eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere all'assoggettamento dell'animale e relativa fatturazione per tutti gli anni arretrati di sua competenza, segnalando contemporaneamente il caso all'Autorità cantonale competente.

### Art 18. **Sanzioni**

- 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.
- 2 Per le infrazioni accertate, il Municipio può infliggere le seguenti multe pecuniarie (importi minimi), come segue:

<u>Tipo di infrazione</u>	<u>1a. infrazione</u> <i>Importo minimo (CHF)</i>	<u>In caso di recidiva:</u> <i>Importo minimo (CHF)</i>
• inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.)	200.00	500.00
• mancata frequenza ai corsi prescritti	200.00	300.00
• mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta	200.00	300.00
• mancato ossequio dell'obbligo di tenuta al guinzaglio	100.00	150.00
• fuga dell'animale	50.00	100.00
• mancato uso della museruola per i cani soggetti ad obbligo	200.00	300.00
• mancata raccolta degli escrementi	250.00	350.00
• disturbo della quiete pubblica	100.00	200.00
• gestione inadeguata e mancata sorveglianza dei cani nelle aree di svago	100.00	200.00
• accesso alle aree vietate	200.00	300.00

- 3 Per tutte le altre infrazioni non contemplate al cpv. 2, l'importo minimo della multa ammonta a CHF 100.00. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

### Art 19. **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale ed ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

### Art 20. **Entrata in vigore**


La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.



Per il Municipio

Il vice sindaco:

  
Daniele Bianchi



La vice segretaria:

  
Tatiana Morelli

Approvata con RM no. 1166/2024 del 5 novembre 2024

Pubblicata agli albi comunali: dal 7 novembre 2024 al 6 dicembre 2024